

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

10 dicembre 2013

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA

Stefano LO RUSSO
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA CITTÀ DI TORINO E AZIENDE SANITARIE LOCALI TO 1 E TO 2 IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI PERSONE DISABILI E MINORI. PROROGA PER L'ANNO 2014 .

Proposta del Vicesindaco Tisi.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 0707715/019) era stata approvata la convenzione tra la Città di Torino e le Aziende Sanitarie Locali TO 1 e TO 2 "Attuazione D.G.R. 51 - 11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29/11/2001, allegato 1, punto 1.c. Applicazione livelli essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria", stipulata per il periodo 2008 – 2010, che, tra l'altro, regola le attività socio sanitarie a favore delle persone disabili e minori.

In attuazione della D.G.R. 44-12758 del 7 dicembre 2009 sono stati approvati i nuovi schemi contrattuali che regolano i rapporti con i gestori dei presidi e servizi per disabili e minori, prima disciplinati dalle disposizioni della convenzione.

Al fine di garantire la continuità delle attività socio sanitarie a favore di disabili e minori, con deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 1008850/019) del 21 dicembre 2010, (mecc. 1102006/019) del 12 aprile 2011, (mecc. 1108020/019) del 20 dicembre 2011, (mecc. 1203399/019) del 28 giugno 2012 e (mecc. 1207497/019) del 15 dicembre 2012, sono state approvate proroghe della Convenzione vigente per periodi successivi fino al 31 dicembre 2013.

Particolare rilievo va dato al contesto attuale in cui si collocano le decisioni per l'immediato futuro relative alla regolazione dei rapporti tra le AA.SS.LL. TO 1 e TO 2 e la Città, finalizzate a garantire l'offerta delle prestazioni socio sanitarie alle persone con disabilità ed ai minori; il contesto è caratterizzato da elementi di incertezza quali:

- con D.G.R. 66 – 3253 del 30 dicembre 2011 per queste tipologie di prestazioni è stata sospesa, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione di tutte le norme regionali che prevedono un adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione programmata o comunque altri adeguamenti automatici e, al momento, non sono noti gli orientamenti regionali per il futuro;
- è in stato avanzato l'istruttoria per l'emanazione di nuove disposizioni regionali di profonda revisione degli standard strutturali e gestionali dei presidi per persone con disabilità;

Considerata la necessità di assicurare continuità alle citate prestazioni, in accordo con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali TO 1 e TO 2 che provvedono ad adottare gli atti di competenza, occorre disporre la proroga della Convenzione in questione per l'ulteriore periodo da gennaio a dicembre 2014, nelle more della revisione della normativa regionale in materia.

La scadenza della convenzione potrà essere anticipata in considerazione dei tempi necessari per un tempestivo adeguamento alle nuove disposizioni regionali eventualmente emanate durante il 2014

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato schema di Protocollo d'intesa tra la Città di Torino e le Aziende Sanitarie Locali TO 1 e TO 2 (**all. 1**), che regola la proroga della convenzione relativa alle attività socio sanitarie a favore delle persone con disabilità e minori, nel testo allegato da ultimo alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102006/019) del 12 aprile 2011, per il periodo da gennaio a dicembre 2014;
- 2) di dare atto che la scadenza della convenzione potrà essere anticipata in considerazione dei tempi necessari per un tempestivo adeguamento alle nuove disposizioni regionali eventualmente emanate durante il 2014;
- 3) di prendere atto che la succitata convenzione prevede per l'erogazione dei servizi nella stessa indicati una compartecipazione della spesa da parte del Comune di Torino e delle AA.SS.LL. cittadine, attribuendo alla Città una percentuale variabile dal 30 al 50 %, con assunzione diretta della spesa di competenza da parte degli Enti;
- 4) di dare atto inoltre che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all.2**);
- 5) di demandare a provvedimenti dirigenziali gli impegni di spesa nei limiti delle risorse disponibili e assegnate;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco
Elide Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Politiche Sociali
Rita Turino

Il Dirigente
Servizio Disabili
Maurizio Pia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

P. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 59 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 16 dicembre 2013.